

Allegato “B” all’atto in data 13-12-2022 n. 25410/15343 rep.



STATUTO

FONDAZIONE GRANA PADANO ETS

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE.....	2
ART. 2 - SEDE	2
ART. 3 - SCOPO E ATTIVITÀ.....	2
ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI	3
ART. 5 - PATRIMONIO E PATRIMONIO MINIMO	3
ART. 6 - BILANCIO	4
ART. 7 - FONDATORE	4
ART. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE	5
ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5
ART. 10 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VICE PRESIDENTE VICARIO	6
ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO.....	7
ART. 12 - SCIoglimento ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE	7
ART. 13 - CLAUSOLA DI RINVIO.....	7

**Statuto
della "Fondazione GRANA PADANO ETS"**

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 È costituita dal Fondatore "Consorzio Per La Tutela Del Formaggio Grana Padano" una fondazione denominata:

"Fondazione GRANA PADANO ETS".
(in seguito, la **"Fondazione"**)

1.2 La Fondazione, avente natura di fondazione di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (**"ETS"**) ai sensi del d.lgs. 117/2017 (**"Codice Terzo Settore"**) in forza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (**"RUNTS"**).

ART. 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Milano (MI) – Via S. Arialdo n. 102, C.A.P. 20139, all'indirizzo determinato dall'organo amministrativo e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3 - SCOPO E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione di iniziative benefiche e di progetti solidaristici di carattere nazionale e internazionale, rivolti al sostegno delle componenti bisognose della società, con specifica attenzione al territorio in cui opera il Fondatore "Consorzio Per La Tutela Del Formaggio Grana Padano" e ai profili sociali, ambientali e culturali in esso coinvolti, il tutto per il tramite dello svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 Codice Terzo Settore (art. 5, lett. u) Codice Terzo Settore);
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art. 5, lett. e) Codice Terzo Settore);
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 Codice Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, lett. w) Codice Terzo Settore);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d) Codice Terzo Settore);

- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lett. f) Codice Terzo Settore);
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice Terzo Settore (art. 5, lett. i) Codice Terzo Settore).

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, quali in particolare:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- c) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- d) svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet;

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione delle attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 - PATRIMONIO E PATRIMONIO MINIMO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie nell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è l'insieme delle disponibilità liquide, nonché dei beni, mobili ed immobili, di proprietà della Fondazione, ed è costituita da:

- dagli apporti in denaro e/o in natura effettuati in sede di costituzione della Fondazione, nel rispetto dei limiti minimi di legge;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il patrimonio minimo;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.3 La Fondazione è soggetta ad un limite minimo del proprio patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 Codice Terzo Settore ("**Patrimonio Minimo**"), stabilito in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). Con modifica del presente statuto, il Patrimonio Minimo può essere aumentato ad un importo superiore, con conseguente obbligo di ulteriori apporti in denaro e/o in beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, a carico dei Fondatori o dei Partecipanti o comunque di terzi con espresso vincolo di imputazione al Patrimonio Minimo.

5.4 Qualora risultasse che il Patrimonio Minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite – ossia qualora risultasse che il patrimonio della Fondazione, al netto dei debiti, fosse inferiore ai due terzi del Patrimonio Minimo - l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente, ai sensi dell'art. 22, comma 5, Codice Terzo Settore. Agli apporti in denaro o in natura necessari per la ricostituzione del Patrimonio Minimo si applicano le medesime regole stabilite dalla legge per gli apporti in sede di costituzione della Fondazione.

ART. 6 - BILANCIO

6.1 La Fondazione chiude i propri esercizi il 31 dicembre di ogni anno.

6.2 Entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice Terzo settore.

6.3 La Fondazione non può distribuire utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, né direttamente né indirettamente, ai sensi di legge.

6.4 Gli avanzi di gestione, una volta coperte le eventuali perdite pregresse sino alla ricostituzione del Patrimonio Minimo, sono imputati a riserve di patrimonio netto indisponibili.

ART. 7 - FONDATORE

7.1 Riveste la qualifica di Fondatore il "Consorzio Per La Tutela Del Formaggio Grana Padano", che ha sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione, effettuando un apporto per la dotazione iniziale della Fondazione.

7.2 Sono di competenza del Fondatore le seguenti decisioni:

- nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, dell'Organo di Controllo monocratico e determinazione del relativo compenso;
- nomina (se del caso) del Revisore legale dei Conti e determinazione del relativo compenso.

7.3 Il Fondatore assume le decisioni di sua competenza, di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo della Fondazione. Le decisioni sono assunte per iscritto e vengono trascritte nei libri della Fondazione, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta.

ART. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei Conti.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque sino ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente.

9.2 Gli Amministratori sono nominati dal Fondatore, restano in carica per un periodo che non può eccedere l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati. Il Fondatore, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata del mandato degli Amministratori entro i suddetti limiti.

9.3 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

9.4 Ogni Consigliere può essere revocato da chi lo ha nominato.

9.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà ad opera del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza dei Consiglieri sia sempre nominata dal Fondatore. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Si applica l'art. 2386 c.c., in quanto compatibile.

9.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

9.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi nonché agli acquisti e alle alienazioni di qualsiasi elemento patrimoniale;
- delibera gli incrementi del patrimonio minimo;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio nel rispetto degli scopi della Fondazione;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se dovuto;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- provvede alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti sul funzionamento della Fondazione;
- delibera modifiche dello Statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 12.

9.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri.

9.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

9.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le modifiche statutarie, le deliberazioni di scioglimento e liquidazione, nonché quelle di fusione, scissione e trasformazione, che sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

9.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

9.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta solo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

9.13 La partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

ART. 10 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VICE PRESIDENTE VICARIO

10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

10.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

10.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

11.1 L'Organo di Controllo è costituito da un Sindaco unico nominato dal Fondatore ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

11.2 Il Sindaco Unico resta in carica per quattro esercizi; ad esso si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

11.3 Nei casi in cui si renda obbligatorio ai sensi di legge, o qualora sia ritenuto opportuno, il Fondatore nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 12 - SCIoglimento ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

12.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice Terzo Settore.

ART. 13 - CLAUSOLA DI RINVIO

13.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice Terzo Settore e le norme di legge vigenti in materia.

Milano, 13 dicembre 2022

Firmato Zaghini Renato

Firmato Camilla Nicole Tolasi

Firmato Isabella Rinaldi

Firmato Mario Notari

REGISTRAZIONE

☐	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
☒	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 21/12/2022 al n. 132607 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

☐	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
☐	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
☐	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
☒	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

☐	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
☒	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, dell'allegato "B" dell'atto in data 13 dicembre 2022 n. 25410/15343 di repertorio Mario Notari. Milano, data apposta in calce